

# COMUNE DI BOLBENO

## STATUTO

Allegato alla deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 11 aprile 1996, nr. 26

### TITOLO I I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 -

Autonomia del Comune di Bolbeno

1. Il Comune di Bolbeno è autonomo ai sensi degli artt. 5 e 128 della Costituzione.
2. Gode di autonomia statutaria e di potestà regolamentare.
3. L'autonomia finanziaria è fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite

- Art. 2 -

Elementi costitutivi del Comune

1. Sono elementi costitutivi del Comune il territorio comunale e la popolazione.
2. I confini.

- Art. 3 -

Attività e finalità del Comune

1. Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Esercita, secondo il principio della sussidiarietà, tutte le funzioni a favore della popolazione e del territorio che non siano espressamente attribuite dall'ordinamento ad altri enti.
3. Gestisce altresì i servizi comunali per le materie di competenza statale nei casi previsti dalla legge.
4. Informa la propria attività al principio di legalità ed in particolare al rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della legge sull'autonomia locale.
5. Il Comune garantisce :
  - a) il rispetto della persona e dei diritti di personalità;
  - b) la tutela della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio;
  - c) la tutela delle aggregazioni sociali dove si svolge e si sviluppa la personalità dei cittadini.
6. Il Comune promuove, anche in collaborazione con altri enti pubblici e con le forme di collaborazione intercomunale :

- a) la partecipazione dei propri cittadini e delle aggregazioni sociali presenti sul proprio territorio alla vita politica ed amministrativa della comunità locale;
  - b) la solidarietà della comunità indirizzando la propria azione all'obiettivo di un sistema di sicurezza sociale;
  - c) la pari opportunità tra i cittadini senza discriminazione di razza, origine, lingua, sesso, cultura e religione, nel riconoscimento e valorizzazione delle differenze;
  - d) l'occupazione lavorativa non solo come mezzo di sostentamento ma anche quale espressione delle attitudini e delle capacità;
  - e) l'armonico sviluppo economico, sociale e territoriale della comunità ecologicamente sostenibile;
  - f) il diritto alla salute, allo studio, alla cultura, alla formazione permanente, all'attività sportiva e ricreativa;
  - g) la cultura della pace e della tolleranza anche attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni e iniziative di sensibilizzazione e cooperazione;
  - h) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e il recupero delle tradizioni e consuetudini locali;
  - i) la tutela del territorio ed in particolare del patrimonio boschivo, considerato come risorsa della Comunità, allo scopo di salvaguardarne il potenziale produttivo alle generazioni future;
  - l) la tutela e la gestione degli usi civici;
  - m) attività ed iniziativa di volontariato quale strumento qualificante della vita sociale, contribuendo con apporto finanziario anche rilevante, al sostentamento e all'incentivazione della loro attività.
7. Esercita l'azione di danno ambientale nonché ogni altra azione contro attività od omissioni che danneggino il patrimonio territoriale, ambientale o storico locale.
8. L'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di massima semplicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.
9. Il Comune promuove forme di collaborazione intercomunale nell'erogazione dei servizi.
10. Assume la programmazione economica e territoriale come metodo d'intervento.
11. Può avvalersi di mezzi informatici e telematici per lo scambio di informazioni e di documenti con altri enti pubblici e con privati.

- Art. 4 -

Tutela e valorizzazione del territorio e degli usi civici

1. Il Comune provvede alla salvaguardia e valorizzazione degli usi civici in quanto diritti perpetui sulle terre comuni e collegati alle antiche tradizioni locali ab immemorabili.
2. All'amministrazione e alla regolamentazione delle terre comuni soggette ad uso civico provvede direttamente il consiglio comunale a' sensi della legislazione vigente.

- Art. 5 -

Stemma

1. Lo stemma del Comune è composto da uno scudo di forma sannita tagliato in due partizioni. La parte superiore rappresenta la metà superiore della torre campanaria del paese di Bolbeno, in campo celeste. Mentre la parte inferiore rappresenta, su campo oro, un ramoscello di larice con relativa pigna.

- Art. 6 -  
Autonomia statutaria

1. Lo Statuto, carta fondamentale dei diritti e dei doveri dei cittadini, è fonte primaria e jus proprium dell'ordinamento comunale nell'ambito della Costituzione e dei principi contenuti nella legge sull'ordinamento delle autonomie locali.

Si richiama allo spirito e alla volontà che animarono e vollero lo statuto del Comune di Bolbeno nell'anno 1475, nell'epoca del Principato Vescovile di Trento.

- Art. 7 -  
Potestà regolamentare

1. Il regolamento è atto normativo generale approvato dal Consiglio comunale.

2. I regolamenti contengono disposizioni sulle materie esplicitamente rinviate ad essi dalle leggi e dal presente Statuto, nonché sulle materie rientranti nell'ambito delle funzioni comunali.

3. Il Consiglio approva i regolamenti.

4. La delibera di approvazione viene resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio.

5. Dopo che la deliberazione è divenuta esecutiva il regolamento viene inserito nella raccolta comunale normativa. Il regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua ripubblicazione all'albo pretorio.

6. I regolamenti dichiarati urgenti andranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione.

TITOLO II  
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

-Art. 8 -  
Diritto-dovere di partecipazione

1. Ogni cittadino ha il diritto-dovere di partecipazione all'attività dell'Amministrazione comunale in rapporto alle sue capacità, competenze e conoscenze.

2. Sono titolari del diritto-dovere di partecipazione :

a) i residenti nel Comune di Bolbeno;

b) le associazioni, i gruppi e gli enti aventi la sede od operanti nel territorio del Comune;

3. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione all'attività dell'ente allo scopo di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. Tiene conto degli atti di consultazione e di iniziativa; ove si discosti dagli stessi, dovrà darne una motivazione.

4. Il Comune può prevedere particolari forme collaborative per iniziative di sensibilizzazione e di coinvolgimento della popolazione scolastica alla vita amministrativa del Comune.

- Art. 9 -  
Forme di consultazione diretta informale

1. Il Comune può avviare forme di consultazione diretta dei cittadini per acquisire dati, informazioni e pareri.

2. In particolare, può servirsi:

a) di questionari;

- b) di assemblee pubbliche;
- c) del Consiglio comunale aperto per favorire la massima pubblicità di determinate discussioni e/o deliberazioni, da effettuarsi in locali anche diversi dalla sede comunale.

- Art. 10 -

Forma di consultazione diretta formale: il referendum

1. Il Sindaco indice referendum :

a) quando lo richiede il 30% degli elettori; in questo caso la proposta viene depositata presso il Comune da un comitato promotore e del deposito è redatto verbale dal segretario comunale.

Il Referendum deve essere indetto entro 60 giorni dal deposito;

b) quando lo delibera il Consiglio comunale.

2. Non possono essere sottoposti a referendum :

a) questioni che non siano di competenza comunale, o sulle quali il Comune non possa opportunamente deliberare;

b) il bilancio preventivo o consuntivo;

c) i provvedimenti concernenti tributi o tariffe;

d) i provvedimenti relativi all'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;

e) gli atti relativi al personale del Comune e la pianta organica;

f) i provvedimenti riguardanti singole persone individuate e i provvedimenti di designazione o revoca;

g) gli atti dovuti o di mera esecuzione o relativi a spese già impegnate;

h) il regolamento del Consiglio;

i) i pareri;

l) i quesiti già sottoposti a referendum nell'ultimo quinquennio.

3. Il quesito referendario va formulato in unica domanda in modo chiaro e preciso, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione.

4. I referendum non possono essere indetti nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, nè possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

5. Qualora si esprima in senso favorevole la maggioranza dei votanti e abbia partecipato al referendum almeno il 70% degli aventi diritto, esso assume effetto vincolante per gli organi comunali, salvo che il Consiglio comunale decida di discostarsi dall'esito referendario mediante delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati entro novanta giorni dall'avvenuta consultazione referendaria.

6. Qualora si esprima in senso favorevole la maggioranza dei votanti ma non sia stata raggiunta la partecipazione di cui al comma precedente, il referendum vale come parere o come proposta di deliberazione.

- Art. 11 -

Forme di consultazione indiretta

1. Il Comune utilizza forme di consultazione degli enti, associazioni, cooperative, organizzazioni sindacali e altri gruppi rappresentativi della popolazione locale. In particolare, costituiscono forme di consultazione indiretta :

a) la richiesta di parere;

b) la formazione di consulte permanenti su determinate materie.

- Art. 12 -

Diritti di iniziativa

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare istanze e petizioni agli organi del Comune.
2. Le istanze sono richieste scritte e motivate dirette a rimuovere disfunzioni, inerzie o ritardi in relazione alle attività amministrative.
3. Le petizioni sono richieste scritte di adozione di un atto amministrativo per dare una risposta ad esigenze ed interessi comuni o diffusi.
4. L'amministrazione è tenuta a dare una risposta nel termine di sessanta giorni.
5. I cittadini maggiorenni, in numero non inferiore a venti, possono presentare proposte di deliberazione accompagnate dall'indicazione dei mezzi finanziari necessari e delle modalità del loro reperimento.
6. Gli organi comunali competenti deliberano sulle proposte entro tre mesi dal deposito del testo presso il Comune.

- Art. 13 -

Diritto di accesso ai documenti

1. Il Comune si ispira al principio di pubblicità dei propri atti. Il segreto può essere opposto nei casi tassativamente previsti dalla legge.  
Per ragioni di riservatezza di persone singole, gruppi o imprese, il Segretario comunale può vietare la esibizione di determinati atti con provvedimento temporaneo e motivato. In caso di contestazione, decide il Sindaco.
2. I cittadini e gli interessati possono prendere visione degli atti amministrativi e dei documenti ai sensi di legge. L'esame è gratuito. Possono far estrarre copia previo pagamento dei costi di riproduzione, salva l'osservanza degli obblighi in materia di bollo e i diritti di ricerca e visura. Gli uffici evadono tali richieste nei limiti imposti dalle esigenze organizzative e dalle priorità

- Art. 14 -

Diritto di accesso alle informazioni

1. Il Comune assicura il diritto dei cittadini singoli e associati di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione. Si osservano le disposizioni dell'articolo precedente per le informazioni segrete o riservate nonché per l'evasione delle richieste da parte dell'amministrazione comunale.

- Art. 15 -

Diritto di accesso alle strutture e ai servizi

1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione nonché di valorizzare le forme associative, il Comune assicura loro, gratuitamente o verso pagamento di rimborsi parziali, l'accesso alle strutture e all'erogazione di servizi.

- Art. 16 -

Diritto all'informazione

1. Il Comune favorisce l'informazione sugli atti fondamentali e sui principali avvenimenti della comunità

- Art. 17 -

Altri diritti

1. Gli elettori possono esercitare l'azione popolare. I cittadini possono proporre l'opposizione e il reclamo contro atti del Comune.

- Art. 18 -

Difensore civico

1. Il Comune può istituire l'ufficio del difensore civico con il compito di attivarsi, su denuncia degli interessati o sulla base di notizie pervenute, per accertare e se possibile eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione comunale e degli enti dipendenti.

2. Il Consiglio comunale decide se procedere alla nomina di un Difensore civico comunale o avvalersi delle altre possibilità previste dalla legge.

- Art. 19 -

Doveri dei cittadini

1. I cittadini hanno il dovere morale del rispetto e della solidarietà nei confronti dei propri concittadini. Hanno inoltre l'obbligo di rispettare il proprio ambiente, le risorse del territorio e i beni storici e collaborano alla loro salvaguardia. Possono segnalare alle competenti autorità gli abusi commessi e possono sollecitare l'azione di danno nei confronti di chiunque compia atti di danneggiamento o di vandalismo.

### TITOLO III GLI ORGANI ELETTIVI

#### **Capo I - IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Art. 20 -

Generalità

1. Il Consiglio comunale, composto dai consiglieri eletti (attualmente quindici previsti dalla legge regionale), rappresenta la Comunità comunale, individuandone ed interpretandone gli interessi generali, quale organo di indirizzo e di controllo.

2. Il Consiglio dura in carica secondo quanto previsto dalla legge regionale.

3. Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento.

- Art. 21 -

Funzioni

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Stabilisce gli indirizzi che guidano e coordinano le attività dell'Amministrazione ed esercita su tutte le attività del Comune il controllo politico-amministrativo affinché vengano conseguiti gli obiettivi stabiliti dal programma approvato.

- Art. 22 -  
I Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano la Comunità comunale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione.
3. Il consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale.
4. Ai Consiglieri spetta una indennità di presenza pari al 20% della misura massima prevista dalla Legge.

- Art. 23 -  
Mozioni, interrogazioni ed interpellanze

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione in seno al Consiglio.  
La risposta all'interrogazione e all'interpellanza deve essere data alla prima riunione conseguente alla successiva convocazione del Consiglio comunale. Se è richiesta risposta scritta, essa deve essere data entro quindici giorni e comunicata al Consiglio nella successiva riunione.

- Art. 24 -  
Convocazione e costituzione

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
2. Nella formulazione dell'ordine del giorno è data priorità alle questioni urgenti ed ai punti non trattati nella seduta precedente.
3. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
4. Quando un quinto dei Consiglieri richieda una seduta straordinaria del Consiglio, il Sindaco lo convoca entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili assicurando comunque ai Consiglieri la tempestiva conoscenza degli atti relativi agli argomenti da trattare.
6. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei consiglieri comunali assegnati, salvo che sia prevista una maggioranza più ampia. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti salvo che la legge non disponga diversamente.
7. Ove, per l'ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, sia convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno. Nella nuova seduta è sufficiente l'intervento di sette consiglieri comunali, ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni.
8. Qualora nella seduta di seconda convocazione debbano essere posti all'ordine del giorno in via d'urgenza ulteriori argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, per la trattazione di tali argomenti si osservano i requisiti relativi alle sedute di prima convocazione.

9. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale che, cura la redazione del verbale, sottoscrivendolo assieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.

10. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete. Può essere prevista l'audizione del pubblico nei casi previsti dal presente statuto, nonché di esperti, consulenti o dipendenti comunali.

11. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento.

- Art. 25 -

Iniziativa e deliberazione delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a ciascun Consigliere.

2. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto prescrivono espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto, o altre maggioranze speciali.

3. Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti, non si computano coloro che si assentano prima di votare e, nelle votazioni su scheda, le schede nulle.

4. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e quando siano richieste da almeno un quinto dei consiglieri.

5. In caso d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

- Art. 26 -

Nomine consiliari

1. Qualora per disposizione di legge o regolamento debba essere nominato un Consigliere comunale, il Consiglio procede mediante elezione tra i suoi componenti, senza ulteriori formalità.

2. Il Consiglio comunale provvede alle nomine di cui al precedente comma in seduta pubblica. Quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere, si procede con voto limitato.

- Art. 27 -

Commissioni di studio e di indagine

1. Il Consiglio comunale può nominare nel suo seno commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza. All'atto della nomina viene definito il compito da svolgere e il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

**Capo II - IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE**

- Art. 28 -  
Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni della legge regionale
2. Il Sindaco è membro del Consiglio, è il capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la Comunità ed il Comune, promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.
3. Rappresenta il Comune in giudizio e firma i mandati alle liti. Nelle occasioni in cui è richiesto e nelle altre in cui risulti opportuno, porta a tracolla dalla spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.
4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si provvede allo scioglimento del Consiglio.
5. Le dimissioni presentate dal Sindaco sono irrevocabili.

- Art. 29 -  
Funzioni

1. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine del giorno. Ne dirige i lavori, tutelando le prerogative dei consiglieri e garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
2. Nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice sindaco e ne dà comunicazione nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. In ogni momento può revocare uno o più assessori, compreso il Vice sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva. Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno.  
Promuove e coordina l'attività degli Assessori, distribuendo tra loro le attività istruttorie sulla base del programma. Invita gli Assessori a provvedere sollecitamente al compimento di specifici atti di amministrazione, riservandosi di sostituirsi ad essi ove risulti necessario
3. Quando lo richiedono ragioni particolari, può incaricare uno o più Consiglieri dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi.
4. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti ed in particolare :
  - a) emana le direttive al Segretario comunale e verifica l'attività svolta dallo stesso;
  - b) vigila sugli uffici e sull'attività svolta sia nelle forme di amministrazione diretta, ferme restando le relative autonomie gestionali.
5. Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma. Stipula le convenzioni amministrative con altre amministrazioni o con i privati aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali.
6. Emanando gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati, che la legge, lo Statuto o i regolamenti non attribuiscono alla competenza della Giunta.
7. Rilascia gli attestati di notorietà pubblica.
8. Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini, può richiedere al questore, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
9. Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
10. Quale Ufficiale del Governo svolge le funzioni stabilite dalla legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.

- Art. 30 -  
Deleghe

1. Il Sindaco può, con atto sempre revocabile, delegare proprie attribuzioni e la firma degli atti agli assessori.
2. Può delegare un assessore o un consigliere a rappresentare il Comune nei consorzi ai quali lo stesso partecipa, quando non possa provvedervi personalmente.

- Art. 31 -  
Vice Sindaco

1. Nei casi previsti dall'art. 28, comma 4, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco o dall'assessore anziano in caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica del Vice sindaco
2. Il Vice sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della L. 19.03.1990, nr. 55, come modificato dalla L. 18.01.1992, nr. 16.

- Art. 32 -  
La Giunta comunale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro assessori scelti fra i consiglieri.

- Art. 33 -  
Competenze

1. Spetta alla Giunta l'adozione di tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Sindaco.
2. Essa esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti consiliari.
3. Riferisce periodicamente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

- Art. 34 -  
Funzionamento

1. La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede. In caso di impedimento è convocata dal Vicesindaco o nell'ordine dall'assessore anziano. Le sedute non sono pubbliche.
2. La Giunta si riunisce con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente secondo la legge.
3. Alle adunanze della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il segretario comunale, che vi può prendere la parola in relazione alle proprie specifiche responsabilità.
4. Possono partecipare su invito alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, e per il tempo strettamente

necessario, il revisore dei conti, i rappresentanti del Comune in enti, consorzi, nonché altre persone che possano fornire elementi utili alle deliberazioni.

- Art. 35 -  
Gli assessori

1. Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.
2. Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati, anche in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità.
3. Esercitano, per delega del Sindaco e sotto la propria responsabilità, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge, nell'ambito di aree e dei settori di attività specificatamente definiti.

- Art. 36 -  
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Quando sia presentata una mozione di sfiducia, il Consiglio comunale è convocato per la votazione non prima dei dieci e non oltre i trenta giorni successivi.
3. Sulla mozione il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.

**TITOLO IV**  
**L'ORGANIZZAZIONE**

- Art. 37 -  
Uffici e Personale

1. Gli uffici e servizi del comune sono organizzati in base a criteri di funzionalità, economicità di gestione, trasparenza, accessibilità ed efficienza.
2. Il regolamento di organizzazione e del personale, nel rispetto delle leggi e dello statuto, definisce :
  - a) l'articolazione degli uffici e servizi e relative funzioni;
  - b) le dotazioni organiche dei medesimi distinte per livelli funzionali e profili professionali;
  - c) i requisiti richiesti e le modalità di accesso alle singole posizioni lavorative;
  - d) le procedure di assunzione e cessazione dal servizio;
  - e) i diritti, i doveri e le sanzioni disciplinari;
  - f) l'organizzazione e il funzionamento della commissione di disciplina;
  - g) i criteri per la formazione e l'addestramento.

- Art. 38 -  
Segretario comunale

1. Il segretario comunale cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, avvalendosi degli uffici competenti.
2. Spetta in particolare al segretario comunale :
  - a) predisporre proposte, programmi, progetti, sulla base delle direttive ricevute dalla Giunta comunale e dal Sindaco;

- b) formulare gli schemi dei bilanci di previsione e consuntivi;
- c) organizzare, sulla base delle direttive degli organi del Comune, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dagli organi del Comune.
3. Il regolamento di contabilità determina l'ambito della gestione degli uffici e servizi comunali assegnata al segretario.
4. Il segretario presiede le commissioni giudicatrici di concorso per la copertura dei posti vacanti, secondo le disposizioni del regolamento. Qualora il Segretario non possa presiedere, la commissione è presieduta dal Sindaco o da un assessore da lui delegato.
5. Le commissioni di gara sono presiedute dal segretario comunale secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.
6. I contratti sono stipulati dal segretario comunale secondo le disposizioni del regolamento di contabilità. Qualora il segretario comunale non possa stipulare il contratto, svolgendo in relazione ad esso le funzioni di ufficiale rogante, il contratto è stipulato dal Sindaco o da un assessore da lui delegato.
7. Ferme le competenze specificatamente attribuite ad altri organi del Comune, i regolamenti disciplinano l'esercizio da parte del segretario delle altre competenze relative ad atti non discrezionali.

## TITOLO V I SERVIZI PUBBLICI

### - Art. 39 - Forme della gestione

1. I servizi sono gestiti in diretta economia, mediante appalto, mediante società a partecipazione pubblica. Possono essere gestiti mediante le forme collaborative previste dalla legge

### - Art. 40 - Gestione in economia

1. Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale (esempio: fognature, acquedotto).
2. La Giunta può stabilire procedure per il controllo economico di gestione.
3. Essa riferisce periodicamente al Consiglio sull'andamento, la qualità ed i costi di ciascuno dei servizi resi in economia, esponendo altresì l'orientamento dell'amministrazione in relazione alle osservazioni e proposte eventualmente formulate dagli utenti.
4. Nella relazione al conto consuntivo il revisore dei conti esprime rilievi e proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dei servizi.

### - Art. 41 - Servizi in concessione

1. Sono svolti mediante appalto i servizi che, per il loro contenuto imprenditoriale e le loro caratteristiche tecniche ed economiche, appaiono meglio organizzabili in tale forma, anche in relazione alle esigenze degli utenti e a criteri di economicità.

2. I concessionari sono scelti con procedimenti concorsuali, sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali, ferme le preferenze di legge a parità di condizioni.
3. Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi del concessionario, in particolare in ordine al rispetto degli indirizzi fondamentali del Comune, al livello ed alla qualità delle prestazioni, alla verifica dei risultati.
4. L'appaltante garantisce i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti, nei modi previsti dal regolamento e dal disciplinare.

- Art. 42 -

#### Aziende speciali e istituzioni

1. Il Comune può istituire aziende speciali per servizi a contenuto imprenditoriale, anche connessi o suscettibili di essere integrati sotto il profilo tecnico ed economico, che richiedono di essere svolti con piena autonomia gestionale e patrimoniale.
2. Il Comune può costituire istituzioni per servizi di natura sociale e culturale che richiedano di essere svolti con autonomia gestionale, ma non aventi prevalente carattere imprenditoriale.
3. La deliberazione di costituzione dell'azienda o dell'istituzione determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, determina le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stima le entrate previste nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
4. La Giunta effettua specifici controlli sull'operato degli organi delle aziende e delle istituzioni

- Art. 43 -

#### Partecipazione a società di capitali

1. Il Comune può partecipare a società di capitali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse.
2. Esso aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio comunale, con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui questa sia eventualmente subordinata.
3. Il Sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione, riferendone al Consiglio.
4. Esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all'assemblea. Qualora non possa intervenire personalmente, delega il Vicesindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.
5. Sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.
6. E' riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione della partecipazione.

### TITOLO VI

## **LE FORME COLLABORATIVE ED ASSOCIATIVE**

- Art. 44 -

#### Principio di cooperazione

1. Nel quadro degli obiettivi e fini della comunità comunale, ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con

gli altri comuni, con il Comprensorio, con ogni altra pubblica amministrazione, con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.

2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, consorzi e unioni di comuni.

- Art. 45 -  
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con enti locali, soggetti privati o associazioni, stipulate ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.

2. Con l'approvazione della convenzione il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.

3. Nell'ambito dei servizi sociali il Comune stipula in particolare convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale.

- Art. 46 -  
I consorzi

1. Il Comune partecipa a consorzi con altri comuni ed enti pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo sociale od economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata, ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.

2. L'adesione al consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello statuto del consorzio.

3. Il Sindaco sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea consortile. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.

3. Qualora non possa intervenire personalmente all'assemblea consortile, il Sindaco delega il Vicesindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.

4. Gli atti fondamentali del consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a disposizione dei consiglieri comunali e, su richiesta, della cittadinanza.

- Art. 47 -  
Unione di comuni

1. Il Comune può dar vita ad una unione con altri comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso la gestione comune servizi più efficienti alle comunità interessate, nella prospettiva di una eventuale futura fusione.

2. In vista della costituzione dell'unione, il Consiglio comunale può approvare una dichiarazione di obiettivi e di intenti, intesa a costituire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri comuni interessati.

3. In ogni caso, l'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, con delibera che illustra le ragioni della partecipazione e le prospettive con riferimento ai principi statutari, alla storia ed alle tradizioni, alle prospettive di sviluppo economico e sociale.

TITOLO VII  
I PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 48 -

Disciplina dei procedimenti

1. Per ciascun tipo di procedimento il termine massimo entro cui deve concludersi è di novanta giorni, salvi i casi in cui un diverso termine fissato dalla legge o dai regolamenti. Il termine decorre dal ricevimento della domanda o dall'avvio d'ufficio del procedimento.
2. Il Consiglio comunale determina con regolamento :
  - a) in quali casi il termine può essere prorogato, sospeso o interrotto, e con quali modalità;
  - b) l'unità organizzativa responsabile della istruttoria del procedimento;
  - c) i criteri per la individuazione del responsabile della istruttoria;
  - d) le regole di trasparenza per i procedimenti relativi ad appalti per servizi, forniture e opere pubbliche, alle concessioni edilizie, alle licenze commerciali, alle autorizzazioni amministrative, ed ad analoghi provvedimenti, quando esse non siano già compiutamente disposte dalla legge.

- Art. 49 -

Partecipazione al procedimento

1. Nei procedimenti relativi a provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, la partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali l'atto finale è destinato a produrre effetti è assicurata mediante:
  - a) avviso scritto in ordine all'avvio del procedimento, sempre che, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, e debba essere sostituita da altre forme di pubblicità idonee;
  - b) audizione del cittadino, o della rappresentanza dei cittadini che ne ha fatto richiesta, da parte degli organi competenti o dai funzionari responsabili del procedimento;
  - c) esercizio di ogni facoltà comune spettante a coloro che intervengono nel procedimento;
  - d) comunicazione del provvedimento assunto, nelle forme stabilite per la comunicazione dell'avviso del procedimento.
2. I soggetti legittimati a intervenire nel procedimento hanno facoltà di presentare memorie e documenti, di partecipare direttamente o attraverso propri delegati, nei casi e nei modi previsti da regolamento, agli eventuali accertamenti tecnici, di accedere a tutti gli atti e di averne copia secondo le modalità fissate dal regolamento.
3. Il regolamento fissa le forme ed i tempi dell'intervento tenuto conto dello stato del procedimento e di ogni altra circostanza rilevante.
4. Le disposizioni del presente articolo non precludono l'applicazione delle norme che per provvedimenti particolari assicurano una più forte tutela del contraddittorio, o procedure particolari, anche più onerose per l'amministrazione, a garanzia della partecipazione del cittadino nel procedimento, ovvero forme particolari di comunicazione.

- Art. 50 -

Speciali forme di pubblicità

1. Il segretario comunale assicura che siano posti a disposizione in idonei locali del Comune, per la loro libera consultazione, i seguenti atti :
  - a) lo Statuto;
  - b) i regolamenti;
  - c) il bilancio pluriennale;

- d) il bilancio comunale e i documenti annessi;
- e) i piani urbanistici, il piano del commercio e tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune;
- f) ogni altro atto che in base a delibera del Consiglio comunale debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini.

- Art. 51 -  
Accesso dei cittadini

1. Chiunque vi abbia interesse può accedere ai documenti amministrativi del Comune, delle aziende, enti, istituzioni da esso dipendenti.
2. Sulla domanda di visione e rilascio di copie si provvede, nell'orario e con le modalità stabile, con sollecitudine, nei limiti della disponibilità dei mezzi.
3. Il regolamento disciplina le modalità per la presentazione delle domande di accesso, per l'accesso, per il rilascio di copie e per il pagamento delle somme dovute, in modo che sia assicurata la massima semplicità delle procedure.
4. Il segretario comunale o il diverso funzionario indicato dal regolamento oppone, nei casi previsti dalla legge, il rifiuto, la limitazione e il differimento dell'accesso, con atto motivato e comunicato per iscritto entro quindici giorni

TITOLO VIII  
LA GESTIONE FINANZIARIA

- Art. 52 -  
Criteri generali

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.
3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.
4. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.
5. Nella determinazione delle tariffe dei servizi di stretta necessità sociale il Comune può tenere conto della capacità contributiva degli utenti.

- Art. 53 -  
Bilancio e programmazione

1. La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza degli aventi diritto.
2. Il Comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza e di cassa, osservando i principi di universalità, veridicità, unità, integrità, specificazione, pareggio finanziario ed equilibrio economico.

3. Il bilancio è redatto in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi. Esso è corredato da una relazione previsionale e programmatica.

4. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto.

5. Al conto consuntivo è allegata una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati nonché, limitatamente ai centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costiricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti.

- Art. 54 -

Facoltà del revisore dei conti

1. Il revisore, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta in relazione alle proposte di deliberazioni per le quali egli sia tenuto ad esprimere il proprio parere.

2. Il revisore esercita i compiti stabiliti dalla legge.

3. Può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.

4. Fornisce al Consiglio, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.

## NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 55 -

Regolamenti

1. Fino all'adozione dei nuovi regolamenti ai sensi del nuovo ordinamento dei comuni di cui alla Legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e del presente statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore in quanto compatibili.

- Art. 56 -

Revisione statutaria

1. Le modificazioni e l'abrogazione di disposizioni statutarie avviene con le stesse modalità previste per l'adozione dello statuto.

2. La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione del nuovo statuto.